



Il Ministro Segretario di Stato

Div. 23^a N. 4268

PER I LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

VISTO il D.M. 29 maggio 1945, n. 125 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1945) con il quale il Comune di Genzano è stato incluso nel I° elenco di quelli che debbono adottare un piano di ricostruzione;

VISTO il piano di ricostruzione di Genzano redatto dall'Ingegnere Lenti Enrico e dall'Arch. Sterbini Giulio e adottato dalla Giunta Municipale con deliberazione del 5 febbraio 1946;

CONSIDERATO che detto piano fu pubblicato per la prescritta durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 9 febbraio 1946, e che durante tale periodo furono presentate le seguenti cinque opposizioni, in merito alle quali il Sindaco ha controdedotto: 1) Colabona Massimo; 2) Bocale Alceo ed altri; 3) Bianchi Giuseppe; 4) Marucchi Elvira; 5) Lerz Flavio;

RITENUTO che essendosi riscontrata la necessità di apporre al suddetto piano alcune modifiche, il Comune fece luogo, successivamente, ad altre due pubblicazioni, effettuate a termini di legge, durante le quali furono presentate, rispettivamente, undici e tre opposizioni, che appresso si elencano ed in merito alle quali il Sindaco ha controdedotto: 1) Colabona Attilio; 2) Giannini Luigi ed altri; 3) Giovanni Armenise; 4) Iacoangeli Umberto; 5) Corvi Annunziata ed altri; 6) Orazi Armando; 7) Cesaroni Elisa e Regina; 8) Cesaroni Elisa ed altri; 9) Confraternita degli Agonizzanti; 10) Bernardi Vittorio ed altri; 11) Simonetti Enrico; 1) Iacoangeli Umberto; 2) Pasi ni Giovanni; 3) Sisterna Angelina;

Vent/ma

./.../

CONSIDERATO che il piano stesso, ulteriormente modificato, è stato nuovamente adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 23 aprile 1951, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa della seduta del 20 settembre 1951;

Che, conseguentemente, si è proceduto ad altra pubblicazione dello stesso piano a seguito della quale sono state prodotte le seguenti undici opposizioni: 1) Bernardi Salvatore; 2) Bernardi Umberto; 3) Bernardi Guglielmo; 4) Bernardi Isolina; 5) Bernardi Adele e Marianecchi Augusto; 6) Bernardi Sergio; 7) Ronconi Lilla; 8) Fantozzi Alberto; 9) Alessandrini Alessandro; 10) De Simoni Fedeli Anna; 11) Iacoangeli Umberto;

VISTE le controdeduzioni del Sindaco in merito alle predette opposizioni;

VISTO il voto del 12 febbraio 1952, del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio;

CONSIDERATO che le aree non costruite, site all'estremità meridionale dell'abitato, ben si prestano alla destinazione a zona residenziale estensiva, ma che la prevista sistemazione della stessa non appare ben studiata, presentando rilevanti deficienze, per cui si ravvisa necessario stralciarla, affinché sia ristudiata tenendo presenti i seguenti criteri:

a) le strade di lottizzazione dovranno avere andamento meno rigido delle poche previste ed inserirsi convenientemente ai tracciati dei viali esistenti (olmate) ;

b) in relazione al traffico pesante svolgentesi sull'asse nazionale Appia, limitare al massimo eventuali nuovi sbocchi su questa;

c) assicurare, in tali eventuali sbocchi, le buone condizioni di visibilità all'incrocio, ai fini della sicurezza del traffico;

CONSIDERATO che l'apertura del tronco stradale di collegamento tra Via F. Pizzicannella e Via O. Ferrazza potrà meglio essere realizzata sull'area non costruita a margine dei mappali 112 e 113, anziché, come previsto, sui mappali 105 e 108 già ricostruiti;

Che, conseguentemente, l'allargamento di Via Ferrazza, a ca-

rico del mappale n.3, si rende superfluo e va quindi abolito;

Che la larghezza prevista per la nuova strada, congiungente via Ferrazza, con via Garibaldi, appare eccessiva, stante il limitato traffico locale, e, pertanto, può essere ridotta a m 9, standone in avanti il margine occidentale;

Che non si ravvisa necessario il taglio delle due testate di prospetto del ricostruendo fabbricato incidente sul mappale 115, affacciatesi sulla nuova piazza prevista sulla Nazionale Appia tra le vie Pizzicannella e Ferrazza;

CONSIDERATO che, sia per ragioni panoramiche, sia per l'opportunità di dotare l'abitato di una mancante zona verde, bensi adeguo il vincolo a parco pubblico posto sulle aree ai piedi del belvedere di piazza Frasconi;

Che sempre per ragioni panoramiche si ravvisa opportuno estendere il vincolo di non ricostruzione sulla parte di terreno edificatorio sita a settentrione del suddetto parco, compresa nel triangolo meridionale determinato dalla diagonale tra lo spigolo sud orientale e quello nord occidentale del terreno stesso (mappali 162, 164 e 165), e che, pertanto, per tale area deve essere predisposta la necessaria variante, la quale dovrà, altresì, prevedere la limitazione di altezza, che deve conservarsi come l'attuale, dei fabbricati incidenti sui mappali 235, 236, 238, adiacenti allo stesso parco;

CONSIDERATO che non si ritiene di doversi procedere all'arrestamento del fabbricato non distrutto sito sul mappale 231 né alla demolizione del fabbricato indenne insistentente sul mappale 237; infatti l'ampliamento dello spazio ai lati della Chiesa della Collegiata potrà essere realizzato, se de caso, in sede di piano regolatore;

CONSIDERATO che non si ravvisa necessaria l'apertura della nuova strada tra Via Garibaldi e Via Roma, in quanto, stante il limitato traffico locale, si ritiene sufficiente la conservazione del

preesistente passaggio, essenzialmente pedonale, sboccante su Via Roma attraverso l'esistente androne aperto nel fabbricato sito sul mappale 78;

CONSIDERATO che deve essere soppresso il vincolo di non ricostruzione posto sui mappali 314 e 315, non risultando necessario ai fini urbanistici;

Che deve, altresì, sopprimersi il vincolo di non ricostruzione previsto per i fabbricati incidenti sui mappali 313, 38, 201 e 202; sulle relative aree è ammessa la ricostruzione di uno o più fabbricati organici rispondenti alle caratteristiche edilizie della zona;

CONSIDERATO che la deviazione della Nazionale Appia e della linea tranviaria aventi lo scopo di deviare fuori dell'abitato il traffico pesante che attualmente si svolge sulla via Gramsci (ex Corso V. Emanuele), non può essere presa in esame in questa sede, ma va rimandata al piano regolatore, e che, pertanto, le previsioni relative a tali deviazioni non possono considerarsi vincolative ai fini del presente piano;

CHE parimenti vanno rimandate allo studio del piano regolatore le sistemazioni della zona industriale, per cui i relativi vincoli in questa sede, sono da considerarsi puramente indicativi;

CONSIDERATO che l'opposizione Bocaro Alceo ed altri (2) non dà luogo a provvedere, in quanto relativa alla mancata colorazione del mappale n. 159, sul quale, peraltro, non è previsto alcun vincolo che ne modifichi la destinazione;

Che, parimenti, non danno luogo a provvedere - in quanto concernenti previsioni variante nelle successive pubblicazioni del piano - le opposizioni Giannini Luigi ed altri (2) Lorz Flavio (5) Jaccon: geli Umberto (4, I); Confraternita degli Agonizzanti (9) Marucchi Elvira (4), Bianchi Giuseppe (3) Cisterna Angelina (3) Asini Giovanni (2);

Che, infine, non danno luogo a provvedere - in quanto concernenti sistemazioni che col presente decreto vanno rimandate allo studio del piano regolatore - le opposizioni; Armenise Giovanni (3), Berna-

nardi Isolina (4), Bernardi Adele (5), Bernardi Sergio (6), Ronconi Lilla (7), Fantozzi Alberto (8), Alessandrini Alessandro (9). De Simoni Fedeli Anna (10);

CONSIDERATO che le opposizioni Colabona Massimo (1-1) sono da respingere, in quanto la creazione di un parco pubblico, al quale si riferiscono le opposizioni stesse, si ravvisa assolutamente indispensabile;

Che sono ugualmente da respingere le opposizioni Cerri Annunziata ed altri (5), Crazzi Armando (6), Cesaroni e Regina (7), Cesaroni Elisa ed altri (8), poichè il vincolo di non ricostruzione posto sul fabbricato distrutto di proprietà dei ricorrenti si rende indispensabile per diradamento igienico;

Che, infine, è ancora da respingere l'opposizione Bernardi Vittorio ed altri (10) in quanto avverso la sistemazione della zona di espansione dell'abitato, la cui ubicazione risulta idonea;

CONSIDERANDO che l'opposizione Simonetti Enrico (11) deve considerarsi in parte respinta ed in parte non avente luogo a procedere, in base alle osservazioni di cui a precedenti considerando;

CONSIDERATO che l'opposizione Iacoangeli Umberto (11), in relazione a quanto prospettato con precedente considerando, viene a trovare accoglimento;

CONSIDERATO che le norme edilizie annesse al piano sono atte ad assicurare la buona esecuzione;

D E C R E T A :

- Art. 1°) Non essendovi luogo a provvedere circa le opposizioni: Bocale Alceo ed altri (2) Giannini Luigi ed altri (2), Berz Flavio (5), Iacoangeli Umberto (4-1) Confraternita degli Agonizzanti (9), Marucchi Elvira (4), Bianchi Giuseppe (3), Cisterna Angelina (3), Pasini Giovanni (2), Armenise Giovanni (3), Bernardi Salvatore (1) Bernardi Umberto (2), Bernardi Guglielmo (3), Bernardi Isolina (4), Bernardi Adele (5), Bernardi Sergio (6), Ronconi Lilla (7), Fantozzi

zi Alberto (8); Alessandrini Alessandro (9), De simoni Fedeli Anna(10);

respinte le opposizioni: Colabona Massimo (1-1), Corvi Annunziata ed altri (5), Orazi Armando (6), Cesaroni Elisa e Regina (7), Cesaroni Elisa ed altri (8), Bernardi Vittorio ed altra (10).....

in parte respinta, in parte non essendovi luogo a provvedere in merito all'opposizione Simonetti Enrico (11)

accolta l'opposizione Iacoangeli Umberto (11)

e' approvato, con gli stralci, le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse, il piano di ricostruzione di Genzano, vistato in due planimetrie in scala 1 : 1000.

- Art. 2°) Sono approvate e rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano, anche esse vistate dal sottoscritto;

- Art. 3°) Per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Genzano è assegnato il termine di cinque anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, 11 16 dicembre 1952

D. I L M I N I S T R O
IL SOTTOSCRITTO DI STATO
f.to illeg.